

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI PORDENONE E _____
PER LA GESTIONE ED USO DELLA PALESTRA COMUNALE DI
VALLENONCELLO, VIA VALLE 10.

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della convenzione è la concessione in gestione ed uso dell'impianto sportivo comunale denominato Palestra di Vallenoncello sito in via Valle 10, dei relativi accessori nonché di tutte le attrezzature sportive in dotazione allo stesso.

L'impianto, concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, si compone di:

spazi di attività sportiva

palestra centrale attrezzata per la pallacanestro, per la pallavolo e per il calcetto

palestrina di danza e attività motorie

spazi e servizi di supporto

spogliatoi atleti

spogliatoi arbitri

infermeria

locali ad uso deposito

tribuna n. 298 posti a sedere

servizi igienici per il pubblico

locale ad uso ufficio

ARTICOLO 2 – SCOPO

Lo scopo della concessione consiste nell'assicurare, tramite una corretta ed agile gestione, il più ampio utilizzo dell'impianto per finalità sportive sociali e

ricreative.

Con l'affidamento si intende:

- 1) favorire la diffusione e la pratica dell'attività sportiva, ludico-motoria e ricreativa quale momento imprescindibile per lo sviluppo della persona e per l'affermazione della cultura del benessere e della qualità di vita;
- 2) garantire una gestione sociale dell'impianto con massima apertura alle esigenze dell'utenza;
- 3) assicurare la massima integrazione potenziale tra i soggetti che operano nel sistema sportivo locale ed il quadro delle strutture a supporto dello stesso sistema;
- 4) mantenere l'impianto sportivo funzionale e in buone condizioni d'uso.

ARTICOLO 3 – USO DELL'IMPIANTO

Il Concessionario dovrà garantire l'uso pubblico dell'impianto conciliando le proprie esigenze con quelle delle altre associazioni/società/gruppi sportivi, secondo un calendario concordato con il Comune e nel rispetto dei piani di utilizzo positivamente consolidati e compatibilmente con il calendario delle attività scolastiche.

A tal fine il Concessionario dovrà, entro il mese di giugno di ogni anno, comunicare al Comune la necessità di ore settimanali per la propria attività sportiva che non potranno superare il 70% del monte ore settimanale disponibile per le attività sportive presso l'impianto. Il restante 30% - distribuito su più fasce orarie - dovrà essere messo a disposizione di altre società-associazioni sportive con precedenza a quelle con sede a

Pordenone. Nel caso in cui non vi fossero richieste di altre società sportive, le ore potranno essere utilizzate dal Concessionario.

Il Concessionario, in base alle sue necessità e alle richieste di terzi, predisporrà entro il mese di agosto, concordandolo con il Comune, il piano di utilizzo settimanale dell'impianto valido per l'intera stagione sportiva.

L'orario di apertura indicativo dell'impianto è dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 22.00, sabato e domenica in base al calendario delle gare di campionato.

Tale orario potrà essere modificato previo accordo tra Comune e Concessionario.

Qualora richiesto, il Concessionario è tenuto a consentire l'uso gratuito dell'impianto da parte degli istituti comprensivi statali di Pordenone, qualora richiesto. Nell'eventualità tale utilizzo ha carattere prioritario rispetto ad ogni altra destinazione e a tale esigenza il Concessionario dovrà adeguare il calendario delle attività. Durante l'utilizzo da parte degli istituti scolastici in orari diversi da quelli di apertura dell'impianto, il Concessionario non è tenuto all'apertura, custodia, pulizia e chiusura dell'impianto in quanto sarà di competenza del personale scolastico.

Il Concessionario dovrà predisporre apposito Regolamento d'uso dell'impianto, in accordo con il Comune, con le modalità, responsabilità e prescrizioni d'accesso e uso dell'impianto, da esporre in modo visibile all'utenza.

Il Concessionario deve consentire l'utilizzo dei beni esclusivamente per l'uso cui sono destinati, vigilando sul rispetto di tale conforme uso secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

Il Concessionario deve osservare le disposizioni di Legge ed i regolamenti comunali applicabili alla natura dell'impianto e all'esercizio delle attività svolte nel medesimo.

Il Concessionario si impegna a mantenere l'impianto nello stato di efficienza e conservazione non inferiore a quello in cui l'ha ricevuto e a riconsegnarlo al Comune alla scadenza della concessione salvo il normale deterioramento d'uso dei beni.

Restano in capo al Comune le autorizzazioni per manifestazioni ed eventi non sportivi all'interno dell'impianto.

ARTICOLO 4 - GIORNATE RISERVATE AL COMUNE DI PORDENONE PER PROPRIE ATTIVITA'/MANIFESTAZIONI E/O GRATUITA'

Il Concessionario dovrà mettere a disposizione del Comune gratuitamente l'impianto sportivo fino a un massimo di 10 (dieci) giornate annue, per proprie attività/manifestazioni e/o per eventuali concessioni di gratuità ad associazioni per attività/manifestazioni da queste organizzate.

Nel caso di utilizzo da parte del Comune per proprie attività, il Concessionario dovrà prestare piena collaborazione con proprio personale per apertura, custodia, pulizia e chiusura.

ARTICOLO 5 - TARIFFE

Il Concessionario è tenuto ad applicare le tariffe in vigore approvate dal Comune ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

Il Concessionario dovrà comunicare al Comune, per il preventivo nulla osta, le proposte di tariffazione per servizi non compresi nel tariffario comunale.

Le proposte si intendono approvate qualora il Comune non si esprima nei successivi 30 giorni.

Gli introiti relativi all'uso degli impianti saranno incamerati dal Concessionario con l'obbligo di riportarli nel rendiconto di gestione di cui all'art. 10.

Il tariffario d'uso dovrà essere esposto all'interno dell'impianto in modo visibile all'utenza .

ARTICOLO 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE

L'affidamento in gestione ed uso dell'impianto avrà la durata di anni 5 (cinque) dal _____.

Il Concessionario, al termine della durata del contratto, ed in relazione all'esigenza di dar corso alle procedure per l'individuazione di un nuovo concessionario, al fine di garantire la continuità del servizio, si impegna ad accettare la proroga tecnica dell'affidamento, alle stesse condizioni contrattuali, a seguito di richiesta espressa del Comune, e comunque per un periodo massimo di 12 mesi dalla scadenza del rapporto.

ARTICOLO 7- ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà:

- a)** provvedere alla sorveglianza e custodia dell'impianto, delle attrezzature e dei materiali in esso esistenti nell'orario di apertura per l'attività sportiva;
- b)** provvedere all'apertura, chiusura e conduzione dell'impianto mediante l'impiego di idoneo personale (dando atto che negli orari di attività scolastica sarà l'Istituto scolastico utilizzatore a provvedervi con proprio personale), sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario medesimo ed i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile;

- c)** provvedere alla pulizia giornaliera dell'impianto, sia per le attività ordinarie e continuative che per le gare o manifestazioni sportive, fatto salvo quanto previsto dai tariffari comunali in vigore;
- d)** provvedere alle manutenzioni ordinarie dell'impianto, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo nell'Allegato A, e delle attrezzature sportive ivi contenute, da effettuare nel rispetto delle norme vigenti;
- e)** segnalare all'Ufficio Tecnico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria necessari;
- f)** provvedere alla pulizia delle aree scoperte di pertinenza.
- g)** prestare gratuitamente la propria collaborazione tecnico organizzativa per iniziative sportive che il Comune proporrà di attuare nel corso dell'anno;
- h)** concedere accesso al pubblico per assistere alle manifestazioni che saranno organizzate, in base alla capienza massima dell'impianto;
- i)** attenersi al piano di utilizzo settimanale concordato con il Comune per ogni stagione sportiva;
- j)** garantire bontà e puntualità del servizio, rispetto e informazione nei rapporti con l'utenza;
- k)** fornire e provvedere alla costante manutenzione del defibrillatore semiautomatico ai sensi della normativa vigente che dovrà essere messo a disposizione delle associazioni sportive che utilizzano l'impianto;

Il personale che utilizzerà il defibrillatore, sia esso del Concessionario che delle associazioni che utilizzano l'impianto, dovrà essere formato ai sensi della normativa;

- l)** rispettare gli obblighi in tema di sicurezza di cui al successivo art. 8;
- m)** provvedere alla dotazione del materiale sanitario previsto per il primo soccorso e della tenuta in perfetta efficienza;
- n)** provvedere agli interventi di disinfestazione e derattizzazione qualora necessari;
- o)** reinvestire eventuali avanzi economici derivanti dalla gestione dell'impianto, e risultanti dal rendiconto di cui all'art. 10, nella manutenzione e migliorie dell'impianto e nella promozione dell'attività sportiva al suo interno;
- p)** garantire la democraticità dei propri organi sociali nel rispetto di quanto previsto dal proprio statuto;
- q)** collaborare gratuitamente con i Servizi Sociali ed Educativi del Comune per favorire la pratica sportiva con l'inserimento, il sostegno ai fini del recupero sociale o altre azioni positive a favore di ragazzi/adulti/anziani con situazioni sociali ed economiche di indigenza, come possibile strumento di crescita di comportamenti orientati all'integrazione della personalità, allo sviluppo di una corretta socialità, al sostegno di attività fisiche volte al mantenimento di condizioni di benessere psico-fisico. Il numero delle accoglienze sarà oggetto di accordo tra le parti in base alla tipologia dell'attività sportiva da praticare;
- r)** supportare eventuali progetti (Carta Giovani, Carta Argento), attività, iniziative e manifestazioni organizzate dal Comune;
- s)** impegnarsi ad adottare le pratiche, inclusa la sensibilizzazione e responsabilizzazione degli utilizzatori dell'impianto, finalizzate al raggiungimento di migliori livelli di riduzione dei consumi energetici e al

rispetto e qualità dell'ambiente;

- t) osservare le norme in materia di società e forme di associazionismo sportivo, volontariato e di collaborazioni e incarichi professionali e/o di lavoro dipendente;
- u) versare annualmente il canone ricognitorio di cui al successivo art. 9.

ARTICOLO 8 - ADEMPIMENTI IN TEMA DI SICUREZZA

Il Concessionario ha l'obbligo di:

a) rispettare le vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro nonché di sicurezza antincendio. Viene pertanto posto a carico del Concessionario l'obbligo di adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione riportandole, ove previsto dalla normativa in un apposito Piano di Emergenza. Quanto sopra, fermo restando l'obbligo di mantenere in condizioni di efficienza le attrezzature e gli impianti di protezione antincendio esistenti, che rimane a carico del Comune.

Prima dell'inizio dell'attività, il Concessionario e il Comune promuoveranno l'attività di Cooperazione e Coordinamento, di cui al D.Lgs.81/2008, mediante apposito sopralluogo, verbalizzato, presso l'impianto oggetto della presente concessione, da effettuarsi congiuntamente anche con altri eventuali soggetti occupanti lo stesso immobile;

- b) rispettare le norme di sicurezza di cui al D.M. 18.03.1996 e ss.mm per la costruzione ed esercizio degli impianti sportivi, ove ricadenti;
- c) effettuare le verifiche periodiche su strutture e attrezzature e registrare tale attività preventiva in appositi registri;
- d) segnalare senza ritardo all'Ufficio Tecnico del Comune – per gli

interventi di manutenzione straordinaria di competenza - ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell'impianto, previa messa in sicurezza dell'ambito interessato e, nei casi più gravi, esclusione dell'accesso al pubblico.

ARTICOLO 9 – CANONE ANNUO

Il Concessionario dovrà versare al Comune – entro il 31 dicembre di ogni anno - un canone ricognitorio annuo la cui base d'asta è pari a di € 1.800,00 (milleottocento) - più IVA di legge - determinato tenendo conto dell'uso di pubblica utilità e della valenza sociale dell'impianto.

ARTICOLO 10 – RENDICONTO

Il Concessionario ha l'obbligo di tenere una contabilità separata per la gestione dell'impianto e a trasmettere annualmente al Comune:

a) rendiconto dettagliato della gestione dell'impianto che dovrà comprendere le spese sostenute (personale, manutenzione, custodia, pulizie ecc..) e le entrate derivanti dall'utilizzo da parte dei terzi, da introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi vari legati alla gestione, ricavi derivanti dai servizi di supporto (es. bar/ristoro) o dalle relative sub concessioni di cui agli art. 13 e 14.

b) una relazione che illustri l'andamento della gestione dell'impianto nell'esercizio (o stagione sportiva) precedente, i principali interventi manutentivi effettuati, il numero di associazioni che utilizzano l'impianto e le ore loro riservate, le iniziative varie, campionati e manifestazioni effettuate, l'utilizzo e i risultati ottenuti nelle varie attività rispetto le finalità sportive del Concessionario.

ARTICOLO 11 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune:

- a) gli oneri di manutenzione straordinaria e quelli di manutenzione ordinaria non ricompresi nel precedente art. 7. In tal caso resta salva la facoltà per il Comune di chiudere l'impianto previo avviso al Concessionario, concordandone nel limite del possibile tempi e modalità. Nessun indennizzo in tal caso è dovuto al Concessionario. Per il periodo in cui perdura l'inagibilità dell'impianto non è dovuto il canone di concessione di cui all'art. 9;
- b) le spese di energia elettrica, riscaldamento e idriche;
- c) contributo economico annuo massimo pari a € 3.500,00 (tremilacinquecento) - più Iva di legge, se e in quanto dovuta - a parziale copertura dei costi di gestione in supporto al conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione e della promozione sportiva dell'impianto, in considerazione dell'uso pubblico dell'impianto e della riconosciuta valenza sociale del servizio. Il contributo può essere erogato in acconto nella misura del 70% entro il 30 aprile di ogni anno e il saldo dopo la presentazione del rendiconto di cui all'art. 10. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti nella manutenzione e migliorie dell'impianto e nella promozione dell'attività sportiva al suo interno.

ARTICOLO 12 – SUB CONCESSIONE

E' vietata espressamente ogni sub concessione a terzi della gestione dell'impianto sportivo.

In caso di inottemperanza la convenzione deve intendersi risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ARTICOLO 13 – PUBBLICITA' COMMERCIALE

Il Concessionario, al fine di ottenere degli introiti a parziale copertura dei costi di gestione, è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto a condizione che siano sottoscritti regolari contratti, che il materiale pubblicitario venga affisso senza danneggiare la struttura sportiva e nel rispetto di tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti in materia.

Allo scadere della concessione il Concessionario dovrà rimuovere a propria cura e spesa ogni materiale pubblicitario.

Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovrà essere comunicato al Servizio Tributi comunale o alla ditta concessionaria del servizio, ove esiste.

Il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per ottenere le relative autorizzazioni.

Resta a carico del Concessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale.

E' obbligo del Concessionario riservare, su richiesta del Comune, spazi pubblicitari gratuiti per pubblicizzare le istituzioni e/o attività/iniziativae promosse dal Comune stesso.

In deroga al divieto di sub concessione di cui all'art.12, è consentito al Concessionario , previa valutazione e autorizzazione del Comune, di sub concedere dietro corrispettivo l'esercizio della pubblicità commerciale, per un periodo non superiore alla durata della convenzione e nel rispetto delle norme di legge in materia, dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e per contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il Concessionario dovrà trasmettere preventivamente al Comune schema del contratto da stipulare, le generalità dell'eventuale sub concessionario e la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Se entro 60 giorni il Comune non avrà manifestato una volontà contraria, si riterrà come espresso il predetto gradimento.

Il Concessionario ed il sub concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

ARTICOLO 14 – ESERCIZIO DI BAR-RISTORO

E' consentita la gestione di un punto bar-ristoro all'interno dell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione, quale servizio accessorio e di supporto all'utenza dell'impianto durante l'orario di apertura.

Le autorizzazioni amministrative e sanitarie dovranno essere intestate al rappresentante della società o della associazione il quale dovrà espletare in proprio tutti i relativi adempimenti amministrativi e possedere i requisiti di legge.

L'autorizzazione amministrativa alla gestione del bar-ristoro ha una durata limitata al periodo di validità della concessione e non è trasferibile in altra sede essendo vincolata al periodo di attività degli impianti oggetto del presente atto.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese e gli oneri di qualsiasi natura relativa al suddetto esercizio.

Il Concessionario dovrà inoltrare per conoscenza all'Ufficio Sport copia della SCIA e della notifica presentate al Servizio SUAP del Comune.

In nessun modo, concluso il rapporto contrattuale, l'esercizio del punto

bar/ristoro può costituire vincolo nei confronti del Comune.

In deroga al divieto di sub concessione di cui all'art. 12, è consentito al Concessionario, previa valutazione e autorizzazione del Comune, di sub concedere dietro corrispettivo l'esercizio del punto bar-ristoro, per un periodo non superiore alla durata della convenzione e nel rispetto delle norme di legge in materia, dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e per contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il Concessionario dovrà trasmettere preventivamente al Comune schema del contratto da stipulare, le generalità dell'eventuale sub concessionario e la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Se entro 60 giorni il Comune non avrà manifestato una volontà contraria, si riterrà come espresso il predetto gradimento.

Il Concessionario ed il sub concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

ARTICOLO 15 – MODIFICHE ALL'IMPIANTO

E' vietato apportare innovazioni e modifiche all'impianto, senza specifica autorizzazione formale del Comune.

E' fatto inoltre divieto di introdurre, senza preventiva autorizzazione del Comune, qualsiasi attrezzatura e/o apparecchiatura che comportino un aggravio dei costi delle utenze a carico del Comune

In caso contrario quest'ultima potrà chiedere il risarcimento dei danni e provvedere direttamente al ripristino, a spese del Concessionario.

Ove modifiche od innovazioni autorizzate richiedano prove di collaudo, di agibilità e di omologazione è fatto obbligo al Concessionario di acquisirle a

sua cura e spese.

Alla riconsegna dell'impianto il Concessionario nulla potrà richiedere per eventuali innovazioni apportate all'impianto stesso.

ARTICOLO 16 – MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto a informare il Comune di ogni variazione intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, indicando il motivo della variazione.

In ogni caso ogni modifica apportata dovrà rispondere ai requisiti di qualificazione previsti in sede di procedura di affidamento, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

ARTICOLO 17 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni responsabilità per danni involontariamente cagionati a terzi, derivanti dall'attività oggetto della concessione.

A tale scopo il Concessionario stipulerà una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi, con dei massimali adeguati – comunque non inferiori ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) per sinistro - per danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, inclusi eventuali danni all'impianto sportivo e ai beni di proprietà comunale, con un sottolimito di almeno € 100.000,00 per danni a cose in consegna e custodia e con un sottolimito di almeno € 250.000,00 per danni da incendio.

Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l'intera durata della concessione.

Qualora a causa dell'inadeguatezza dei massimali di polizza e/o altre deficienze di copertura i danni di cui trattasi non fossero risarciti o lo fossero parzialmente, il Concessionario, mediante la sottoscrizione della presente convenzione, assumerà a proprio carico il relativo onere qualora imputabile a responsabilità propria e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di Legge.

Il Concessionario si impegna, alla stipula della convenzione, a trasmettere copia del contratto assicurativo e si impegna a pagare i relativi premi assicurativi successivi nei termini previsti dal contratto. In mancanza il Concessionario potrà andare incontro alla risoluzione del contratto di cui all'art. 19.

ARTICOLO 18 - DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la presente concessione il Concessionario deve costituire una cauzione, mediante deposito o polizza fideiussoria, pari a un'annualità del canone ricognitorio annuo – iva inclusa – di cui all'art. 9, secondo le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente concessione.

Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti della presente

concessione.

ARTICOLO 19 – INADEMPIMENTO, RISOLUZIONE ANTICIPATA, REVOCA, RECESSO, PENALITA'

In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal presente atto il Comune di Pordenone potrà dichiarare la risoluzione della convenzione con immediata decadenza del Concessionario tramite comunicazione scritta e motivata.

In particolare sono cause di risoluzione espressa ex art. 1456 Codice Civile:

- a) l'applicazione di tariffe difformi da quelle convenute;
- b) la chiusura totale o parziale dell'impianto anche temporanea senza giustificato motivo;
- c) la violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria di cui all'art. 7;
- d) la violazione delle disposizioni in materia di sub concessione dell'art. 12;
- e) l'esecuzione di eventuali opere in modo difforme da quello autorizzato;
- f) la violazione del divieto di utilizzare anche parzialmente e temporaneamente le strutture e gli impianti per usi e finalità diverse da quelle di cui alla presente convenzione;
- g) una conduzione tecnica e funzionale dell'impianto pregiudizievole dell'incolumità e salute degli utenti;
- h) il mancato pagamento del canone ricognitorio di cui all'art. 9, trascorsi 2 mesi dalla diffida di pagamento;
- i) la perdita dei requisiti per l'affidamento della concessione.

La convenzione puo' essere revocata inoltre per sopravvenute esigenze di interesse pubblico senza che ciò comporti alcun indennizzo per il Concessionario.

Il Concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione al termine di ciascuna stagione sportiva, da comunicarsi tramite pec o raccomandata con ricevuta di ritorno, per gravi e giustificati motivi, dando un preavviso di almeno mesi 6 (sei). Diversamente sarà tenuto a corrispondere al Comune una penale pari al canone ricognitorio di cui all'art. 9 parametrato ai mesi di mancato preavviso.

Per violazioni degli obblighi contrattuali che non comportano la risoluzione anticipata, il Comune può applicare una penale da un minimo di € 50,00 (cinquanta) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) da graduare in relazione alla gravità dell'inadempienza ed al numero delle violazioni eventualmente commesse.

ARTICOLO 20 – ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL COMUNE

E' piena facoltà del Comune effettuare, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso e con le modalità ritenute più opportune, ogni intervento di controllo al fine di verificare il rispetto delle obbligazioni di cui alla presente convenzione.

Il Concessionario dovrà consentire in ogni momento l'accesso e l'ispezione di tecnici, funzionari o incaricati del Comune.

Eventuali inadempienze e/o omissioni rilevate in capo al Concessionario saranno formalmente contestate e valutate con tempestività in contraddittorio.

Il Concessionario deve tener conto delle indicazioni impartite dagli Uffici

comunali competenti.

ARTICOLO 21 – CONSEGNA DELL'IMPIANTO

Le parti si danno reciprocamente atto che la consegna dell'impianto avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che il Concessionario dichiara di conoscere ed accettare integralmente.

Apposito verbale verrà redatto in contraddittorio tra le parti alla consegna dell'impianto e alla riconsegna al termine della concessione

ARTICOLO 22 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento interno), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e della deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 28.02.2014.

La violazione degli obblighi di cui sopra può costituire causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ARTICOLO 23 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari.

A tal fine, tutte le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione dovranno avvenire esclusivamente su conto corrente dedicato.

Il Concessionario, in particolare, si impegna a trasmettere al Comune di Pordenone, entro 7 giorni dall'accensione, gli estremi del conto (o conti) dedicato/i alla concessione in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

La mancata osservanza di quanto sopra comporta la risoluzione di diritto della presente convenzione.

ARTICOLO 24 – DUVRI

In riferimento al disposto dell'art. 26 c. 3 del D.Lgs. 81/2008, concernente l'elaborazione del Documento Unico di valutazione dei Rischi da Interferenza, si precisa che per la presente concessione non sussistono rischi da interferenze con il personale del Comune e, conseguentemente, non si rilevano costi relativi a misure correlate da attuare.

ARTICOLO 25 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni di pubblico servizio.

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.86 nr. 131.

Le spese inerenti il presente atto imposte, tasse e quant'altro necessario per dare corso legale alla concessione, immediate e future, saranno a carico del Concessionario .

Per tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione viene

dichiarato competente il Foro di Pordenone.

PER IL COMUNE

PER IL CONCESSIONARIO

PALESTRA DI VALLENONCELLO - ALLEGATO "A"

Elenco opere di manutenzione ordinaria

MANUTENZIONE ORDINARIA GENERALE – Si fa riferimento al mantenimento dello stato dell'immobile al momento della consegna, senza alcun obbligo di miglioramento od integrazione a quanto in essere.

La manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di riparazione necessari a mantenere in efficienza l'impianto e ogni elemento facente parte integrante dell'unità immobiliare comprese le aree di pertinenza esterne, al fine di mantenere nel tempo la fruibilità degli impianti al livello della consegna e al fine di evitare che la mancata manutenzione ordinaria sfoci nella necessità di interventi straordinari.

Non sono a carico del Concessionario gli interventi di manutenzione ordinaria che si rendono necessari in quanto derivanti da mancati interventi di manutenzione straordinaria da parte del Comune, purchè il Concessionario abbia adempiuto all'obbligo di segnalazione.

Fognature e scarichi

Espurghi periodici degli scarichi delle docce, wc ed in genere a garanzia del perfetto funzionamento, qualora durante l'esercizio della convenzione venga meno la capacità di scarico degli impianti;

Disinfestazioni e derattizzazioni al bisogno;

Pulizia dei pozzetti di ispezione

Pulizia delle coperture se piane almeno due volte all'anno per prevenire l'ostruzione delle grondaie e pluviali da foglie ed altro.

Serramenti ed infissi (qualora danneggiati durante la gestione

dell'impianto)

Sostituzione di ferramenta e di organi funzionali (maniglie, cardini, bussole, serrature)

Sostituzione unicamente in caso di rottura dei serramenti esterni (rottura vetri o altri danneggiamenti dei serramenti esistenti);

Sostituzione di vetri danneggiati o rotti, di qualsiasi tipo, anche interni, accessibili senza l'ausilio di piattaforme elevatrici (quelli non accessibili saranno forniti a carico del Concessionario a piè d'opera e sostituiti con l'ausilio di mezzi e maestranze del Comune);

Per ogni intervento di sostituzione o modifica eseguito dovranno essere fornite all'ufficio tecnico comunale copia di tutte le dichiarazioni e certificazioni di conformità ove necessarie.

Tenuta del registro semestrale od annuale degli interventi ai serramenti sulle vie d'esodo a firma delle ditte intervenute per le manutenzioni.

Pavimenti e rivestimenti (qualora danneggiati durante la gestione dell'impianto)

Riprese di pavimenti e rivestimenti con sostituzione delle piastrelle rotte o mancanti; (ripristino delle pavimentazioni così come consegnate);

Ripristino di tratti di battiscopa con eventuali sostituzioni;

Ripristino di tratti della balaustra perimetrale con eventuale sostituzione dei pezzi danneggiati;

Opere in ferro (qualora danneggiate durante la gestione dell'impianto)

Riparazione in caso di danno o rotture di pensiline, e delle parti interne ed esterne in ferro, quali balaustre tribune;

Verniciatura conservativa degli stessi elementi ecc. (così come consegnati).

Tinteggiature e verniciature

Tinteggiature e verniciature dei locali interni all'edificio, accessori e di supporto alla palestra centrale, che devono essere effettuate al bisogno. Le tinteggiature e verniciature della palestra centrale-campo gioco sono a carico del Comune.

Impianti idrico-sanitari (qualora danneggiati durante la gestione dell'impianto)

Manutenzione e pulizia di gabinetti, docce, spogliatoi e lavatoi ed altri apparecchi sanitari;

Sostituzione di cassette di scarico qualora danneggiate;

Sostituzione di sanitari danneggiati;

Riparazione ed eventuale sostituzione di rubinetteria qualora danneggiata od usurata successivamente alla consegna;

Provvedere con cadenza regolare (almeno semestrale) alla pulizia/disinfezione dei rompigetti e dei soffioni doccia, se necessario provvedere alla sostituzione dei rompigetti dei rubinetti dei lavelli e la sostituzione dei flessibili e soffioni delle docce. Tali interventi dovranno essere comunicati al Comune, via mail a appaltocalore@comune.pordenone.it.

Impianti termici

La manutenzione e riparazione dell'impianto termico e di climatizzazione (pompe di calore, condizionatori, split) e dei suoi componenti non sono a carico del Concessionario in quanto compresi nel contratto EPC in essere tra Comune e ditta Siram.

E' severamente vietato intervenire autonomamente, in capo al Concessionario l'obbligo di segnalare al numero verde 800011193 guasti e/o malfunzionamento dell'impianto come da indicazioni contenute nella sotto riportata Guida utente.

I costi per la riparazione di eventuali danni/manomissioni saranno a capo del Concessionario.

Impianti elettrici

Sostituzione di placche, frutti e di organi elettrici qualora danneggiati;

Manutenzione e riparazione di apriporta, citofoni, luci scale, impianti amplifonici;

Non sono a carico del Concessionario gli interventi di manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico compresi nel contratto EPC in essere tra Comune e ditta Siram. NB: non sono compresi nel suddetto contratto EPC carichi e apparecchiature elettriche collegate all'impianto elettrico tramite prese a spina.

E' severamente vietato intervenire autonomamente, in capo al Concessionario l'obbligo di segnalare al numero verde 800011193 guasti e/o malfunzionamento dell'impianto come da indicazioni contenute nella sotto riportata Guida utente.

I costi per la riparazione di eventuali danni/manomissioni saranno a capo del Concessionario.

Servizi diversi

Manutenzione e riparazione di attrezzature sportive compreso tabellone elettronico.

Verifica tramite la ditta installatrice, della sicurezza dei canestri a

sospensione e manutenzione dei componenti.

Manutenzione dei controsoffitti (ove presenti) e messa in ripristino qualora smossi dalle loro sedi.

Segnalazione agli uffici comunali di eventuali interventi di straordinaria manutenzione che si rendessero necessari.

Pronto intervento

Obbligo di segnalazione per rotture gravi, per la messa in sicurezza e per evitare danni economici rilevanti (ad esempio perdite di gas, di acqua, ecc.), con immediata informazione ai tecnici comunali per i ripristini od agli altri enti preposti (Enel, Vigili del fuoco, ecc.).

Rimane in capo al Concessionario la reperibilità di un per le giornate del fine settimana e festive in cui non sono disponibili i tecnici dell'Ente, in particolare durante gli eventi sportivi programmati. (NB l'idraulico del Concessionario in nessun caso deve intervenire nella CT per problemi di erogazione dell'acqua calda sanitaria che deve essere segnalato al numero verde Siram).

Nota Bene:

A carico del Comune: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici, impianti di climatizzazione, impianti elettrici e idrici, e relativo controllo impianti, qualora ricompresi all'interno del contratto E.P.C con la ditta Siram spa, nonché la manutenzione dell'impianto antincendio.

E' fatto obbligo comunicare all'Ufficio Sport del Comune, con cinque giorni di anticipo, le necessità di accensione e spegnimento dell'impianto di riscaldamento sia per il normale utilizzo che per gli eventi straordinari. Al numero verde SIRAM (800 011 193) vanno invece segnalati eventuali

guasti o malfunzionamenti all'impianto di riscaldamento, idrico ed elettrico come definito nella sotto riportata Linea guida utente.

Il Concessionario deve comunicare e tenere aggiornato l'Ufficio impianti – tramite mail ad appalto calore@comune.pordenone.it, il nominativo del referente per l'Impianto sportivo indicando una mail e un numero di cellulare per contatti e comunicazioni.